

Ministero della Salute
DECRETO 8 Settembre 2005

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base di lambda-cialotrina, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(GU n. 231 del 4-10-2005)*

IL DIRETTORE GENERALE

della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 6 agosto 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 agosto 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che e' attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva lambda-cialotrina, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina

nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995, tuttora in corso.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. il direttore generale: Ferri

Allegato

Prodotti fitosanitari a base di lambda-cialotrina ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011:

=====			
Nome prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
=====			
Karate Zeon	10944	5 giugno 2001	Syngenta Crop Protection S.p.a.
Karate Xpress	8259	4 maggio 1993	Syngenta Crop Protection S.p.a.